Formazione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori sui rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 e le misure generali di sicurezza da attuare per ridurre il contagio da COVID-19.

A partire dal DPCM del 17/05/2020 finalizzato a prevenire la diffusione del "Coronavirus" che imponeva a tutte le aziende il rispetto del "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" e da tutti i documenti successivi sul tema, si prevede l'**informazione / formazione di tutti i lavoratori** sulle disposizioni anticontagio COVID-19, nonché sul corretto utilizzo dei DPI per prevenire la diffusione del "Coronavirus" SARS-CoV-2.

I contenuti devono prevedere:

- I rischi per la salute causati dal virus **SARS-CoV-2**
- Prevenire il contagio da *COVID-19*: le corrette misure igieniche da adottare
- Misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio da **COVID-19**
- Il corretto utilizzo dei *Dispositivi di Protezione*
- Come gestire i rifiuti in azienda durante l'emergenza **COVID-19**

Si indica che “resta ferma la **possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, la formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra i presenti, si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza**.

Principio di precauzione. Tale principio (talvolta detto anche principio precauzionale) è una norma in materia di sicurezza dell’ambiente della legislazione italiana che afferma che: ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile, l’assenza di certezze scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino adeguate misure di prevenzione e nel dettaglio: “In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione” - Codice dell’Ambiente, all’art. 301 c. 1

I rischi per la salute causati dal virus SARS-CoV-2

La causa di COVID-19 è un **patogeno nuovo**, apparso per la prima volta verso la fine del 2019, che è stato denominato SARS-CoV-2.

L'effetto più significativo del virus si esercita sull'apparato respiratorio in forma acuta e grave; la malattia, una polmonite interstiziale con diverse specificità cliniche, è letale in un numero non trascurabile di casi, in prevalenza per i pazienti debilitati per età e/o patologie preesistenti, ma non solo per loro!!

La diffusione del SARS-CoV2 è tale da aver costretto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare che quanto attualmente in corso è una pandemia.

Non esiste un vaccino per SARS-CoV-2 e farmaci attivi su SARS-CoV-2 sono attualmente solo in fase di sperimentazione, non nell'uso clinico corrente.

Il contagio si verifica fondamentalmente (anche se non unicamente) tramite **la diffusione di goccioline emesse dalla persona infetta** con i normali atti del respiro ed ancor più con colpi di tosse o starnuti.

Attenzione, anche persone che apparentemente non accusano sintomi evidenti potrebbero essere casi positivi, inconsapevoli e quindi particolarmente pericolosi.

La situazione di pandemia per un virus che si diffonde in questo modo fa sì che esposizioni all'agente e quindi possibilità di contagio possano verificarsi **in qualunque tipo di scenario di relazioni umane**, certamente comprese quelle di lavoro.

Si tratta di un rischio biologico che può trovarsi ovunque e in una variegata gamma di realtà lavorative, con più o meno elevate probabilità di contagio in ragione dell'occupazione e/o dei modi secondo i quali l'attività si svolge.

SARS-CoV-2 ha un impatto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori non solo limitato alle conseguenze di natura direttamente sanitaria, legato cioè al rischio di contrarre la COVID-19.

Vi è anche la componente psicologica, legata all'insicurezza individuali e collettività ed alla preoccupazione per il futuro.

Nel nostro caso, molti si sono mantenuti più o meno regolarmente attivi, ma ciò ha comportato di dover comunque adattare l'operatività in funzione di interferente, imprevisti e turnazione, destabilizzando gli assetti organizzativi e le relazioni, senza avere di fronte un preciso orizzonte temporale per la fine dell'emergenza.

L'Istituto ha attivato uno sportello di sostegno psicologico anche per i lavoratori che necessitino di supporto.

Tutto ciò si somma ai rischi lavorativi ordinari che non sono scomparsi o anche solo temporaneamente sospesi, ma anzi, si continua a fare ciò che si faceva prima in condizioni inevitabilmente più complicate, quindi potenzialmente più pericolose.

Nel periodo pandemico l'uso di protezioni respiratorie, oltre al distanziamento sociale, è tra le poche misure efficaci contro SARS-CoV-2 quando si debba operare in più persone ma determina una fatica respiratoria impattante sulla performance del lavoratore. Il lavorare in stato di ansia è in sé stesso un fattore di destabilizzazione delle normali condizioni operative e di sicurezza.

Scenari di rischio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e Dlgs 81/08

Nel Dlgs 81/08 (Titolo X, Allegato XLVI) il complesso della famiglia tassonomica dei Coronaviridae, a cui SARS-CoV-2 appartiene, è classificato tra gli agenti biologici del gruppo di rischio 2: vale a dire tra quelli che la norma acquisisce come in grado di causare malattia nell'uomo (senza indicare una specifica connotazione di gravità) e con un limitato potenziale di diffusività nella popolazione (*"è poco probabile che si propaga nella comunità*").

Per le sue caratteristiche SARS-CoV-2 dovrebbe collocarsi non in questo gruppo, ma almeno nel gruppo di rischio 3, cioè tra gli agenti in grado di causare malattia grave nell'uomo e che hanno un significativo potenziale di diffusività nella popolazione (con la specifica *"costituisce un serio rischio per i lavoratori"*) – AD OGGI L'INAIL NON HA AGGIORNATO TALE SCHEDA.

Il DVR di istituto già prevede il rischio biologico del gruppo 2, ma principalmente finalizzato ai pericoli derivanti da rotture e/o lavori sull'impianto fognario.

E' evidente che nel 2008 il Decreto 81/08 non poteva prevedere la classificazione di un agente comparso per la prima volta nel 2019. La norma andrà quindi aggiornata.

Ad oggi, per le scuole, si possono ipotizzare due tipi di rischio:

1. Un **rischio generico**, cioè sovrapponibile al rischio della popolazione generale di riferimento (rispetto alla probabilità di contagio, l'occasione di lavoro è analoga rispetto a quello nell'ordinaria vita di relazione sociale);

2. Un **rischio generico aggravato da circostanze particolari connaturate al lavoro da svolgere** (l'occasione di lavoro è più pericolosa di quelle dell'ordinaria vita di relazione della cittadinanza perché porta a contatti significativamente più frequenti e/o più ravvicinati, finanche all'annullamento delle distanze interpersonali)

L'INAIL ha chiarito con proprio atto interno, ma liberamente disponibile sul sito dell'Istituto, che **per gli operatori sanitari** l'infezione da SARS-CoV-2 si **configura automaticamente come infortunio sul lavoro**, ovviamente a meno che il contagio sia avvenuto in occasione diversa da quella di lavoro.
Siamo quindi in presenza di un livello di tutela assicurativa certo ed elevato.

Ad oggi, non sono stati presi analoghi provvedimenti dell'Istituto assicuratore pubblico per la tutela di lavoratori diversi da quelli sanitari che si ammalino di COVID-19, anche se non è difficile immaginare che diversi di questi contraggano l'infezione proprio in occasione di lavoro e per motivi di lavoro e sono statisticamente monitorati.
Una precisazione del Ministero dell'Istruzione del 20/08/2020 evidenzia come: «l'art. 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiarito che l'infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione», ma ha precisato che «il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità»

Prevenire il contagio da *COVID-19*: le corrette misure igieniche personali da adottare

Ecco le principali misure da adottare:

- Lavarsi spesso le mani. Sono a disposizione di tutti, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- Evitare abbracci e strette di mano
- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

In particolare il lavoratore deve prendere coscienza che è assolutamente necessario seguire le seguenti norme:

- L'obbligo di restare a casa in presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.
- L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio da COVID-19

Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti i lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266-286 del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro), **il datore di lavoro** (referente scolastico per COVID-19) **ha provveduto e/o provvede**:

- a valutare, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro: il rischio da agenti biologici virali per tutte le mansioni (considerando i rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.) e di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;
- ad adottare in Istituto misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito l'utilizzo di mascherine e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, con indicazioni sul comportamento igienico da tenere ecc;
- a decretare che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).
- a decretare il controllo agli accessi della temperatura di ogni singolo lavoratore e «visitatore» ed a campione degli studenti
- a vietare l’accesso al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020) ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

- a regolamentare i percorsi di accesso/uscita in Istituto a tutto il personale docente e ATA, studenti e «visitatori»
- a differenziare l’orario di ingresso ed uscita delle classi
- a decretare le classi alle quali sarà possibile accedere in aula con tutti gli alunni in sicurezza, nel rispetto della distanza sociale di 1 ml. e quelle che avranno accesso limitato in classe per il mantenimento di distanze di sicurezza
- ad identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19
- a far modificare/integrare il DVR
- a modificare tutti i regolamenti le presenze in Istituto e quelli di utilizzo di ambienti/uffici/aule/palestre/laboratori adeguandoli alle normative di prevenzione e contenimento COVID-19
- ad adeguare il registro delle presenze ed accessi all’Istituto, predisporre il monitoraggio delle assenze per identificare situazioni anomale e per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ATS competente territorialmente;

In Istituto:

• Si provvederà, a fine giornata, alla pulizia e disinfezione di tavoli, sedie, tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aule e ingresso

• in quanto sito l'Istituto in area geografiche a maggiore endemia si è già provveduto ad una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 ed è già in programma un ulteriore intervento.

Dispositivi di Protezione Individuale

• adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale:

a. le mascherine hanno la finalità di evitare la diffusione del virus e potranno essere utilizzate le sole mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
b. messa a disposizione del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS
c. qualora la tipologia di lavoro lo imponga e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque SEMPRE necessario l'uso delle mascherine come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) ed eventualmente altri dispositivi di protezione (es. guanti monouso) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

• nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partite dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei come dispositivi in plexiglas per separare le postazioni.

- Nel rispetto del distanziamento sociale è stata prevista una rimodulazione degli spazi di lavoro
- la garanzia di un rigoroso rispetto di standard igienici elevati, avviene attraverso il frequente ricambio dei dispositivi di protezione individuale, i cambi di abbigliamento professionale e dei vestiti, causa potenziale di contaminazione

Gestione di una persona sintomatica in azienda

• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al DS o suo delegato, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.
Gli scenari a eventuali casi e focolai da COVID-19 sono contemplati nel
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia

• l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di non accedere cautelativamente in Istituto, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-1.html

In questo video sono indicate le informazioni sulle misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, che devono essere fornite ai lavoratori e a chiunque entri in azienda, attraverso la consegna o l'affissione all'ingresso e negli ambienti più visibili di depliants. Le informazioni riguardano innanzitutto l'obbligo di restare a casa in presenza di temperatura corporea oltre i 37.5° o altri sintomi influenzali e l'impossibilità di fare ingresso o di restare nel luogo di lavoro se ricorrono condizioni di pericolo (febbre, provenienza da zone a rischio, contatti con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti): in questi casi occorre chiamare il medico e contattare l'Autorità sanitaria. Vengono ribadite per i lavoratori la necessità di attenersi alle disposizioni dell'Autorità e di rispettare tutte le misure adottate dal datore di lavoro, in particolare per il distanziamento sociale e le regole d'igiene personale e delle mani, e l'importanza del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con riferimento a contesti lavorativi e mansioni specifiche.

Il corretto utilizzo dei *Dispositivi di Protezione*

Il SARS-CoV-2, il virus che sta causando l'attuale pandemia da COVID-19, sta richiedendo a tutta la collettività l'adozione di misure di prevenzione sempre più rigorose per contrastare la diffusione del contagio. Tra queste, in particolare per i lavoratori, vi è l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Per questo motivo, l'**Inail** ha realizzato un prodotto multimediale di carattere divulgativo per diffondere le informazioni di base sul corretto utilizzo di questi dispositivi e sui comportamenti più adeguati da adottare a questo scopo.

La prima parte, di carattere generale, introduce l'argomento dei dispositivi di protezione individuali; la seconda è relativa all'uso, in particolare, delle maschere facciali filtranti; mentre, la terza illustra le modalità corrette di utilizzo dei guanti monouso. La prima pillola informativa fa il focus sulle modalità di trasmissione del virus, principalmente attraverso droplet, il rilascio di gocce di saliva, che possono essere inalate e depositarsi sulle superfici. Per questo motivo, una particolare attenzione va riservata alla protezione delle vie respiratorie di chi è esposto al virus e al contenimento dell'emissione di "bioaerosol" da parte di persone già positive al COVID-19.

L’uso dei dpi razionale in relazione alla mansione.

I dispositivi di protezione individuale servono a proteggere i lavoratori da rischi specifici, ovvero quelli propri dell’attività lavorativa svolta. Per il rischio biologico, come è quello rappresentato dal coronavirus, per la maggior parte dei lavoratori è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e delle mani. Per gli operatori sanitari o per altri lavoratori particolarmente esposti a soggetti affetti o potenzialmente affetti da COVID-19, occorrono anche altri dpi. L’utilizzo di questi dispositivi deve essere razionale, definito in funzione della propria mansione e di quanto previsto dalla valutazione dei rischi, e corretto per ridurre le possibilità di contagio.

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html

Informativa sulle modalità di trasmissione del virus che sta causando l’attuale pandemia da Covid-19 e sull’importanza di un uso razionale e corretto dei dispositivi di protezione individuale, in particolare maschere filtranti e guanti monouso, per contrastare il contagio.

Come gestire i rifiuti in azienda durante l'emergenza **COVID-19**

Negli ultimi mesi l'emergenza Coronavirus ha colpito molti settori della nostra società, producendo notevoli pressioni in diversi ambiti economici. Di fronte a questo evento di portata straordinaria la difesa di interessi primari, come la vita e la salute, è stata al centro delle scelte compiute dai diversi paesi per far fronte a questo fenomeno.

Il diritto dell'UE colloca al centro del contesto della gestione dei rifiuti la necessità di un alto livello di protezione della salute umana. Al riguardo, il 14 aprile 2020, la Commissione Europea ha emanato, per gli stati membri, un documento contenente le linee guida principali, al fine di affrontare in sicurezza la crisi dei rifiuti durante l'emergenza Covid-19.

Le disposizioni della Commissione europea proseguono lungo un percorso già tracciato in Italia con le indicazioni approvate dal Consiglio SNPA il 23 marzo 2020 e gli impegni ribaditi all'art. 183 lettere n) e o) del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, riguardanti la gestione dei rifiuti. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha fornito una serie di studi che hanno permesso di poter delineare delle indicazioni efficaci al fine di facilitare la gestione di questo fenomeno, assicurando continuità e salvaguardia per la vita, la salute e la sicurezza dei cittadini, oltre che dell'ambiente e dell'economia.

Il documento della Commissione Europea elenca le disposizioni relative, in primis, alla gestione ottimale dei rifiuti urbani; successivamente, prosegue affrontando il tema delicato della gestione dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie e la loro pericolosità. Mette, poi, in primo piano la tutela della salute dell'operatore e i rischi derivanti dall'emergenza Covid-19.
Secondo uno studio dell'ECDC, non ci sono prove per dichiarare che le procedure di gestione dei rifiuti standard possano determinare la possibilità di un aumento del rischio di contagio da Covid-19, SARS-Cov-2 o altri virus respiratori.
La gestione dei rifiuti urbani in questo momento di crisi, in linea con le norme europee, deve essere garantita con continuità, mantenendo attivi i sistemi di raccolta differenziata e riciclaggio, limitando i rischi per la salute e l'ambiente.
Secondo l'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE, ciò deve avvenire "senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna; senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse".

Eventuali modifiche dovranno essere compiute entro limitate aree e rispettando i periodi di tempo necessari al fine di rispondere al rischio individuato dai più recenti studi scientifici, mantenendo, sempre e comunque, gli obiettivi generali dell'Unione.
L'ECDC, in ogni caso, ha riconosciuto necessaria una serie di misure per prevenire e controllare le situazioni in cui siano protagonisti soggetti sospetti o confermati "casi di coronavirus", autoisolati in casa, ma nessun vincolo per il resto delle aziende e quindi per gli istituti scolastici.

Pertanto restano invariate le procedure già in essere ma con qualche cautela in più e per quanto riguarda i rifiuti utilizzati come DPI, deve essere smaltito assieme ai rifiuti residui.

Le misure di cautela previste sono:
- i fazzoletti di carta e le mascherine usate devono essere immediatamente gettate nei sacchi dei rifiuti già presenti ai piani;
- Così come i guanti protettivi e altri DPI;
- i sacchetti per i rifiuti devono essere chiusi in assoluta sicurezza, prima di venire rimossi. Il loro contenuto non dovrà mai essere trasferito in un altro contenitore. Questa procedura dovrà essere compiuta di frequente;
- questi sacchetti per i rifiuti possono essere raccolti e collocati in un bidone per la spazzatura generale o direttamente posti all'esterno per venire smaltiti con i rifiuti indifferenziati comuni senza la necessità di ulteriori trattamenti speciali;
- dopo aver maneggiato questi rifiuti, è necessario lavarsi rigorosamente le mani con il sapone o disinfettanti per le mani a base di alcool.

Sitografia di riferimento:

- http://www.salute.gov.it
- salute.gov.it - nuovocoronavirus
- https://www.inail.it

Normativa e documentazione:

- Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33
- DPCM del 17/05/2020
- "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*"
- "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive - Conferenza Stato Regioni
- Circolare n. 18584 del 29 maggioCorso Sicurezza Covid\Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020.pdf 2020: "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI"
- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020.
- Liceo Crespi Decreto per il rientro a settembre
- Riapertura delle scuole: indicazioni per la gestione di casi e focolai di Covid-19
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia
- Covid-19, Kluge (OMS Europa): "Lunedì 31 agosto - incontro promosso dall'Italia su sicurezza scuole"
- https://www.corriere.it/scuola/secondaria/20_agosto_28/scuola-covid-mascherine-orari-mensa-assenze-regole-il-rientro-classe-3b415eb0-e91c-11ea-a9ca-79a6b2bfb572.shtml

Normativa e documentazione:

- REGOLAMENTO DI ISTITUTO e DEI LABORATORI – PALESTRE – BIBLIOTECA
- Indicazione Comportamento personale ed utenti Crespi – Covid-19